

è una legge di civiltà, è una legge di perfezionamento; e della civiltà e del perfezionamento la democrazia è la vera, la unica solidale. (Bene! Bravo! a sinistra — *Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

Carnazza Amari. Onorevoli signori, lo stato inoltrato della discussione; la legittima impazienza della Camera, di vederla oramai chiusa; l'esser io profano alle scienze che si riferiscono alla legge in esame, escludono la possibilità che io vi intrattenga lungamente, e mi consentono solo di poter pronunziare poche parole, al solo ed unico scopo di esprimere le ragioni sulle quali va motivato il mio voto contro questa legge.

Essa è presentata in nome della giustizia, come principio di perequazione, come principio di eguaglianza; ed in questo senso, o signori, qualora fosse reale, io veramente non potrei trovare ragioni per combatterla. E non solo io; ma altresì quelle popolazioni che mi onoro di rappresentare in quest'Aula; popolazioni spesso fraintese e sconosciute, come, da ultimo, ve ne ha dato prova una osservazione dell'onorevole Sacchi; il quale è arrivato sino al punto di credere che da noi le grandi proprietà non si dividano, e che i grandi fondi passino di padre in figlio, intatti; quando invece noi ci troviamo sotto l'impero del Codice Napoleone, modificato dal principe del tempo, molto prima di varie provincie italiane, che ammette la divisione dei beni tra i discendenti attribuendo ai figli una quota di riserva per metà del patrimonio ereditario. Quale divisione è stata eseguita in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, sino al punto che i patrimoni sono divisi e suddivisi, non solo, ma non pochi dei grandi proprietari sono già nella miseria, malgrado nel loro petto risplendano i blasoni di loro antica nobiltà. Non è dunque la proprietà in Sicilia in quella lieta o triste condizione che vuol credersi.

Qualora il principio di giustizia, di uguaglianza veramente motivasse questa legge, tanto i rappresentanti dell'Italia meridionale, quanto i rappresentati sarebbero concordi nel sostenerla e nel farla valere di fronte al potere legislativo ed al paese.

Però, allorquando si riflette che cosa sia l'imposta (e qui ho la necessità di ricorrere ad un argomento già annunciato, ma lo ricordo appena, solo per farmi strada alle argomentazioni che voglio sottomettere alla Camera), quando si riflette, dico, come l'imposta è una quota la quale si sottrae al reddito del fondo, e che, come è di co-

mune conoscenza, si consolida e forma necessariamente una detrazione al capitale del medesimo, segue da ciò che l'imposta fondiaria è una vera espropriazione per pubblica utilità, che vien fatta al proprietario per sopperire ai bisogni dello Stato, che però, una volta compiuta, viene a diminuire in modo definitivo il valore capitale della proprietà e a danno del possessore del tempo che la perde in modo assoluto e permanente. E ciò è tanto vero, per quanto nella valutazione di tutti i predii, sia rustici, sia urbani, viene detratto dal valore dei medesimi il capitale della fondiaria come un valore annullato, che non funziona più. Segue da ciò che pel proprietario la fondiaria non è più una gravezza, ma un peso del fondo di sua spettanza, a cui corrisponde un diritto che appartiene allo Stato e non a lui, quindi, grave o minima che sia la tassa fondiaria, è questa una proprietà dello Stato, sulla quale il contribuente non ha alcun diritto.

Il capitale della fondiaria, di fronte al fondo su cui grava, costituisce un peso, una servitù, una rendita, un canone; è un vero smembramento di proprietà che appartiene allo Stato, e relativamente al quale il fondo non è che una garanzia, una sicurezza, una cautela di questo diritto, un'ipoteca legale che esiste a beneficio dello Stato e *poziore* a qualunque altra, e che antecede e prevale su tutti i diritti che possono avervi i privati.

Segue da ciò necessariamente che, una volta fissata la tassa fondiaria, la espropriazione a beneficio dello Stato è compiuta, e può essere capitalizzata ed anche riscattata, qualora una legge, come in Inghilterra, lo autorizzi. Di guisa che, il fondo gravato della imposta, viene ridotto nel suo valore capitale a minor prezzo di quello che aveva prima della tassa.

Mettiamo che il fondo Tuscolano valesse lire 100,000, e fosse gravato di una tassa fondiaria di lire 100 annuali, il suo valore è immediatamente ridotto a lire 80,000, perchè lire 20,000 sono state confiscate dallo Stato.

Però la perdita delle 20,000 lire fu gravata sui possessori del tempo in cui fu fissata la fondiaria, gli odierni possessori non hanno ricevuto alcun danno, perchè essi acquistarono i fondi gravati della fondiaria con questo peso. E ritornando allo esempio precennato, il proprietario che acquistò un fondo del valore complessivo di lire 100,000 con la fondiaria di lire 100 annuali, acquistò un fondo del valore netto di lire 80,000: in quanto alle residuali lire 20,000, capitale delle lire 100 di fondiaria, egli non acquistò, nè perdè